

DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2021

317/2021/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1168^a del 27 luglio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 461/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 461/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 49/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 49/2018/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 12 dicembre 2017, DSAI/96/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/96/2017/eel).

FATTO:

1. Con comunicazioni 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha segnalato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’*Allegato A* al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società (prot. Autorità 25178 del 13 settembre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della medesima Società. Pertanto, con deliberazione 461/2017/E/eel, l’Autorità ha:
 - i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultano avere alterato i prezzi di mercato;
 - ii) ordinato all’utente del dispacciamento in esame la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all’indebito beneficio conseguito per effetto delle

- predette condotte di programmazione non diligenti messe in atto dal medesimo utente, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla predetta deliberazione 461/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
- iii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti del suddetto utente, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI/96/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risulterebbe:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: è emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo (che sono state oggetto di analisi nel menzionato procedimento) nella titolarità della società, superiore alle soglie massime di tolleranza di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B della deliberazione 461/2017/E/eel, determinate in funzione del peso, nel portafoglio della società, come da questa documentato nel corso del procedimento prescrittivo, dei prelievi in alta tensione riferiti ai singoli punti di prelievo (POD) e della soglia di tolleranza ad essi riconosciuta;
- ii) dalla sistematicità: tali condotte si sono protratte per un considerevole lasso temporale, essendo state poste in essere nel periodo intercorrente tra gennaio 2015 e maggio 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/96/2017/eel.
5. Con deliberazione 49/2018/E/eel l'Autorità, in considerazione della irrilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla società ai sensi del punto 3 della predetta deliberazione 461/2017/E/eel, ha confermato il contenuto dell'Allegato B a quest'ultima deliberazione.
6. Avverso le predette deliberazioni 461/2017/E/eel e 49/2018/E/eel, la Società ha proposto ricorso avanti al TAR per la Lombardia, Milano, che è stato respinto. La sentenza è stata impugnata avanti al Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'appello, nella parte relativa all'obbligazione restitutoria. Per quello che qui rileva, tuttavia, ovvero in merito agli sbilanciamenti posti in essere dalla società, il Consiglio di Stato ha accertato la loro illegittimità e, dunque, la violazione dell'obbligo di diligente programmazione di cui all'art. 14 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.
7. Avverso la determinazione di avvio del presente procedimento, la Società ha proposto ricorso avanti al TAR per la Lombardia, Milano. In mancanza di un provvedimento giudiziale di sospensione dell'efficacia, la determinazione DSAI/96/2017/eel ha continuato a dispiegare i propri effetti e pertanto il procedimento sanzionatorio è proseguito.
8. In data 17 maggio 2021 (prot. Autorità 21453), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
9. Nel corso del procedimento la società non ha depositato documentazione difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

10. Per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è essenziale l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Terna deve garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi e poiché non dispone – in ragione della separazione tra attività di rete e di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Per minimizzare i volumi di bilanciamento tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi utilizzando "le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza". La "definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente" del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
11. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, in ultima istanza a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
12. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione, che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità "*significativi e reiterati scostamenti*" (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
13. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del

dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).

14. Come esposto in fatto, tale soglia *standard* è stata, nella deliberazione 461/2017/E/eel, personalizzata in funzione del peso nel portafoglio della società – come da questa documentato nel corso del procedimento prescrittivo – dei prelievi in alta tensione riferiti ai singoli punti di prelievo (POD) e della soglia di tolleranza ad essi riconosciuta, individuando le soglie massime di tolleranza di cui alla Tabella 2 dell’Allegato B della medesima deliberazione 461/2017/E/eel, poi confermate dalla deliberazione 49/2018/E/eel.
15. La società, pertanto, risulta avere riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alle suindicate soglie nelle seguenti zone di mercato e periodi:
 - Zona Centro Nord da marzo 2015 a settembre 2015;
 - Zona Sardegna gennaio 2015 e febbraio 2015;
 - Zona Sicilia da febbraio 2015 a maggio 2016;
 - Zona Sud da febbraio 2015 ad aprile 2016.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

16. L’articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
17. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l’equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, come specificato nelle risultanze istruttorie, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza. Più specificamente, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto di quanto evidenziato al punto 15.
18. Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Sanzioni, rileva la circostanza che la Società abbia conseguito, per effetto delle condotte contestate, indebiti vantaggi economici come indicati nella comunicazione delle risultanze istruttorie e che abbia provveduto alla prescritta restituzione (cfr. nota di Terna acquisita con prot. Autorità 19611 del 23 giugno 2020).
19. Per quanto riguarda l’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti.

20. Con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente, con deliberazione VIS 112/10 è stata sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità.
21. In merito al criterio delle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato conseguito nell'anno 2016 dalla società è pari a euro 1.604.622.000.
22. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 102.000 (centoduemila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di consumo indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 102.000 (centoduemila/00);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di

60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini